

F. REGISTRAZIONE

Articolo 2

- (18) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in questione per consentire, in caso di conferma dell'elusione, la riscossione retroattiva dei dazi antidumping a decorrere dalla data di apertura della presente inchiesta su alcuni tipi di tubi senza saldatura e di acciai legati, diversi dall'acciaio inossidabile, originari della Russia e dell'Ucraina.

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio si invitano le autorità doganali ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

G. TERMINI

- (19) Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali le parti interessate possano:
- manifestarsi alla Commissione, presentare osservazioni scritte e fornire le risposte ai questionari o tutte le altre informazioni di cui occorre tener conto nel corso dell'inchiesta,
 - chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
- (20) È importante notare che al rispetto del termine fissato all'articolo 3 del presente regolamento è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Mediante regolamento, la Commissione può invitare le autorità doganali a sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti esportati da esportatori che hanno richiesto di essere esentati dalla registrazione e che non risultino aver eluso i dazi antidumping.

Articolo 3

H. MANCATA COLLABORAZIONE

- (21) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, o non le comunichi entro il termine fissato, oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

1. I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Salvo altrimenti disposto, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

4. Le informazioni relative al caso in esame, le domande di audizione, le richieste di questionari e tutte le richieste di autorizzazioni riguardanti i certificati di non elusione devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato), indicando il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e il numero di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata, al seguente indirizzo:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione B
Ufficio: J-79, 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877

Articolo 1

È aperta un'inchiesta, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, per stabilire se le importazioni nella Comunità di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati e di alcuni tipi di tubi senza saldatura e di acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, dichiarati sotto i codici NC 7304 59 91 e 7304 59 93 e originari della Russia e dell'Ucraina, eludono le misure imposte dal regolamento (CE) n. 2320/97 e dal regolamento (CE) n. 348/2000. L'indicazione dei codici NC ha valore puramente informativo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.